

	REP.	
	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	
	(Provincia di Siena)	
	CONTRATTO D’APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER	
	LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI SAN	
	GIMIGNANO – CIG A00057E915 - CUP C21B22001050001-	
	FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -	
	NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	
	(PNRR), MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 PIANO	
	DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA	
	SCOLASTICA	

	L’anno 2026 (duemilaventisei) il giorno [REDACTED] ([REDACTED]) del mese di	
	[REDACTED], in San Gimignano, nella Casa Comunale posta in Piazza Duomo,	
	n. 2.	
	DA UNA PARTE l’Ing. Valentina Perrone, nata a Empoli il 21/12/1980, in	
	qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio del	
	Comune di San Gimignano, C.F. e P.IVA 00102500527, in nome e per conto	
	del Comune medesimo, che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’articolo	
	107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del Decreto del	
	Sindaco n. 12 del 27/06/2024, di seguito indicato brevemente “Comune”;	
	E DALL’ALTRA Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il __/__/__,	
	C.F. [REDACTED], il quale interviene in questo atto nella sua qualità di	
	legale rappresentante e pertanto in nome e per conto dell’impresa F.Ili	
	Zaccariello s.r.l., con sede legale a Poggibonsi (SI), Via Borgo Marturi n. 1,	
	1	

	C.F. e P.IVA 01196980526, di seguito indicato brevemente “Appaltatore”.	
	I Comparenti, cittadini italiani	
	PREMETTONO	
	- che l’intervento denominato “Realizzazione della nuova scuola primaria di	
	San Gimignano”, CUP C21B22001050001, selezionato nell’ambito della	
	programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia	
	scolastica, rientra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
	(PNRR) tra i c.d. progetti in essere della Missione 4, Componente 1,	
	Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia	
	scolastica” ed è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 15/06/2023 è stato	
	approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della nuova	
	scuola primaria del capoluogo”, CUP C21B22001050001, per un importo	
	complessivo di € 4.854.277,00 (quattromilioniottecentocinquantaquattromila-	
	duecentosettantasette/00), di cui € 145.800,00 (centoquarantacinquemilaotto-	
	cento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 945.723,00	
	(euro novecentoquarantacinquemilasettecentoventitrè/00) quali somme a	
	disposizione dell’Amministrazione Comunale;	
	- che, con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi	
	per il Territorio n. 453 del 31/07/2023, si è stabilito di procedere	
	all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata telematica	
	con invito rivolto ad almeno n. 10 operatori economici, secondo quanto	
	previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, così come	
	modificato dalla L. n. 108/2021, da espletarsi al criterio del prezzo più basso	
	di cui all’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, dando atto che il progetto esecutivo	
	2	

relativo ai lavori di “Realizzazione della nuova scuola primaria del capoluogo”, oggetto della procedura, non avendo subito alcuna modifica, è il medesimo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 15/06/2023 e successiva determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio n. 342 del 16/06/2023 e che pertanto, vista l’entrata in vigore dal 1 luglio 2023 del nuovo Codice degli Appalti, il D. Lgs. del 31/03/2023 n. 36, gli articoli ivi citati relativi al D. Lgs. 50/2016 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice degli appalti, o in mancanza ai principi desumibili dal Codice stesso;

- che, con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio n. 546 del 14/09/2023, l’appalto relativo ai lavori di Realizzazione della nuova scuola primaria di San Gimignano, CIG A00057E915 - CUP C21B220010500012, è stato affidato al Consorzio Simplex SCARL con sede legale in Roma, Via Savoia, 78 C.F. e P.IVA 13889871003, per l’importo di € 3.771.798,13 (euro tremilionisettecentosettantunomilasettecentonovantotto/13) oltre IVA 10%, così per complessivi € 4.148.977,94 (euro quattromilionicentoquarantottomilanovecentosettantasette/94), di cui € 3.625.998,13 (euro tremilioniseicentoventicinquemilanovecentonovantotto/13) oltre IVA per lavori ed € 145.800,00 (euro centoquarantacinquemilaottocento/00) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, avendo la stessa presentato un ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara corrispondente al 22,99%, e, contestualmente, si è dato atto che l’aggiudicazione, con ulteriore provvedimento, sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a seguito delle risultanze della verifica in ordine all’assenza delle cause interdittive

antimafia di cui al D.Lgs 159/2011, in quanto, dagli accertamenti eseguiti, il suddetto Consorzio è risultato in possesso di tutti gli altri requisiti dichiarati in sede di gara e richiesti dalla normativa vigente;

- che, con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio n. 654 del 02/11/2023, la suddetta determinazione dirigenziale n. 546/2023 di aggiudicazione dei lavori è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dall'art.88, comma 4 bis, del D.Lgs. 159/2011, non essendo pervenuta entro il termine di cui all'art 88, comma 4 del citato decreto la comunicazione antimafia richiesta;

- che, in data 05/12/2023, Rep. 2491/2023, è stato sottoscritto con il suddetto operatore economico il contratto d'appalto in forma di scrittura privata per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria di San Gimignano – CUP C21B22001050001 – CIG. A00057E915, stabilendo il termine ultimo per l'ultimazione lavori nel 10/02/2025;

- che, in data 26/03/2024, Rep. 2519/2024, è stato sottoscritto l'addendum al suddetto contratto d'appalto, Rep. 2491/2023, per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria di San Gimignano – CUP C21B22001050001 – CIG. A00057E915;

- che, con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio n. 570 del 19/09/2025, è stata disposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto e degli art. 7 e 10 del Contratto di appalto Rep. n. 2491 del 05/12/2023, la risoluzione in danno per l'Amministrazione Comunale del contratto d'appalto medesimo Rep. n. 2491 del 05/12/2023 e

	i relativi lavori possono essere eseguiti per intero senza altre attività	
	oltre a quelle previste dal progetto esecutivo aggiornato, dal	
	Capitolato e dal Quadro Tecnico Economico (QTE) dell'intervento ;	
	• a procedere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, allo	
	scorrimento della graduatoria della procedura indetta con	
	determinazione n. 546 del 14/09/2023, a seguito della risoluzione del	
	contratto stipulato con l'originario aggiudicatario;	
	• ad affidare i lavori di completamento della realizzazione della nuova	
	scuola primaria del capoluogo all'operatore economico F.lli	
	Zaccariello s.r.l., con sede legale a Poggibonsi (SI), Via Borgo	
	Marturi n. 1, C.F. e P.IVA 01196980526, secondo classificato nella	
	graduatoria definitiva;	
	- che il suddetto operatore economico è in possesso di tutti i requisiti di	
	carattere speciale e generale e della capacità a contrarre con la P.A. richiesti	
	dalla normativa vigente e dalla lettera invito – disciplinare, così come	
	risultante dalla documentazione conservata agli atti d'Ufficio;	
	- che il suddetto operatore economico risulta iscritto nell'elenco dei fornitori,	
	prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione	
	mafiosa istituito presso la Prefettura di Siena;	
	- con la succitata determinazione n. del è stato dato mandato al Direttore dei	
	Lavori di procedere alla consegna dei lavori d'urgenza nelle more della	
	stipula del contratto, al fine di consentire la più rapida ripresa delle opere, ai	
	sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs 36/2023;	
	- è stata conseguentemente disposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.	
	17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto a	
	6	

	decorrere dal ____ / ____ /2026;	
	- che è intenzione delle parti arrivare alla stipula di un formale contratto.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I predetti Signori contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che	
	precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
	convengono e stipulano quanto appresso.	
	Art.1 – Oggetto: il Comune, come sopra rappresentato, affida	
	all'Appaltatore, che tramite il suo rappresentante accetta, l'appalto relativo ai	
	lavori di “Realizzazione della nuova scuola primaria di San Gimignano –	
	CIG A00057E915 – CUP C21B220010500012 – progetto finanziato	
	dall'Unione Europea – Next Generation EU – nell'ambito del PNRR,	
	Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e	
	riqualificazione dell'edilizia scolastica” come meglio descritti nel progetto	
	esecutivo aggiornato approvato con determinazione del Dirigente del Settore	
	Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio n. ____ del ____ / ____ /2026 (di seguito, il	
	“Progetto Esecutivo Aggiornato”). L'Appaltatore si impegna ad osservare e	
	far osservare nell'esecuzione delle opere tutte le disposizioni vigenti in	
	materia.	
	Art.2 – Corrispettivo: il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per	
	l'adempimento del presente contratto viene determinato nella somma di €	
	3.409.226,28 (euro tremilioniquattrocentonovemiladuecentoventisei/28) oltre	
	IVA 10%, così per complessivi € 3.750.148,91 (euro	
	tremilionisettecentocinquantamilacentototot/91), di cui €	
	3.277.246,43 (euro	
	tremilioniduecentosettantasettemiladuecentoquarantasei/43 oltre IVA per	
	7	

	lavori ed € 131.979,85 (euro centotrentunonovecentosettantanove/85) oltre	
	IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.	
	Il contratto è stipulato a “corpo”. L’importo contrattuale resta fisso ed	
	invariabile ed indipendente da qualsiasi evento secondo le vigenti	
	disposizioni, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna	
	verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o	
	provviste.	
	Art.3 – Obblighi legali: l’appalto viene affidato dal Comune ed accettato	
	dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle	
	norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al presente	
	contratto, al Progetto Esecutivo Aggiornato, al verbale di consistenza citato in	
	premessa, al Capitolato speciale d’appalto, allegato A) al presente contratto,	
	al Computo metrico estimativo, allegato B) al presente contratto, ed ai	
	documenti facenti parte del Progetto Esecutivo Aggiornato approvato con	
	determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il	
	Territorio n. __ del __ / __ /2026, depositati agli atti del Comune di San	
	Gimignano unitamente alla citata determinazione di approvazione del	
	progetto esecutivo aggiornato, che si intendono facenti parte integrante del	
	contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo.	
	Art.4 – Termini: i lavori oggetto del presente appalto devono essere ultimati	
	nel termine di 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti	
	dalla data del verbale di consegna dei lavori, avvenuta sotto riserva di legge	
	in data __ / __ / __, sotto la comminatoria di una penale pari all’uno per mille	
	dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di	
	ritardo.	
	8	

In esecuzione dell'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito con
modificazioni dalla L. 108/2021, è previsto il premio di accelerazione pari
allo 0,6 ‰ per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi
criteri stabiliti per il calcolo della penale, di cui all'art. 14 del presente
contratto, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili,
sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il rispetto delle tempistiche imposte dall'adesione al PNRR; dovrà pertanto garantire una fattiva collaborazione nel superamento di eventuali possibili imprevisti che dovessero verificarsi in corso d'opera al fine di limitare ritardi e consentire che tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione dell'opera possano dirsi terminate e completate nei termini previsti dal capitolato e dalla specifica normativa dettata per il PNRR e la misura alla quale afferiscono i lavori.

Art.5– Modalità di pagamento: l’Appaltatore avrà diritto al pagamento del proprio corrispettivo tramite stati di avanzamento lavori ogni qualvolta venga raggiunto un importo pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, previa avvenuta approvazione degli atti contabili da parte del Comune. Il Comune erogherà, su richiesta dell’Appaltatore, l’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’articolo 125 del Codice, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tutte le

	somme pagate dal Comune per le inadempienze delle norme contrattuali	
	verranno comprovate con le relative quietanze di pagamento certificate dal	
	Responsabile del Procedimento. Per l'incameramento della cauzione	
	definitiva, le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l'Appaltatore non	
	può fare eccezioni al Comune, né ha diritto a risarcimento di danni. Il	
	contratto è soggetto alla disciplina di revisione dei prezzi nei casi e nelle	
	modalità indicate all'art. 60 del Codice.	
	Art.6 – Garanzia definitiva e assicurazione: l'Appaltatore, ai sensi	
	dell'articolo 117 del Codice e dell'articolo 30 del Capitolato speciale	
	d'appalto, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi	
	assunti con il presente contratto, ha presentato cauzione definitiva mediante	
	garanzia fideiussoria n. [REDACTED], rilasciata da [REDACTED],	
	agenzia [REDACTED], in data [REDACTED] / [REDACTED] /2026, di € [REDACTED] (euro [REDACTED] / [REDACTED]). La	
	suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del	
	certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione. In caso di	
	inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato	
	speciale d'appalto, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità	
	sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a	
	reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate, fermo	
	restando l'obbligo del Comune di svincolare e/o ridurre progressivamente la	
	cauzione medesima proporzionalmente all'avanzamento dei lavori e quindi	
	all'approvazione dei singoli stati di avanzamento dei medesimi. La garanzia	
	deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo	
	1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia	
	10	

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione contro tutti i rischi dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice e dell'articolo 32 del Capitolato speciale d'appalto non coperti dall'assicurazione dell'appaltatore originario e non derivanti da prestazioni dal medesimo realizzate, e in particolare ai fini della copertura di tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, mediante polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____, agenzia

_____, in data ____ / ____ /2026. La polizza dovrà assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Con riferimento alle lavorazioni diverse da quelle rappresentate nello stato di consistenza citato in premessa e fatto salvo il successivo art. 7 bis l'Appaltatore è l'unico responsabile per tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni Pubbliche e Private e verso terzi che comunque, derivassero dall'esecuzione e dalla condotta dei lavori.

Art.7 – Obblighi dell'Appaltatore: nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga: - ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del comparto di appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti; - ad attuare il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori sotto la vigilanza del Direttore Lavori; - ad attuare il piano operativo di sicurezza, sull'osservanza

	del quale vigilerà il Direttore dei Lavori. Le violazioni del medesimo, previa	
	costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto; - ad	
	attuare il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81	
	del 09/04/2008; - a rispettare la normativa di settore e le indicazioni	
	progettuali previste dal PNRR, compreso il principio di non arrecare un	
	danno significativo agli obiettivi ambientali, secondo le prescrizioni	
	contenute nella relazione DNSH facente parte integrante del progetto; - a	
	rispettare quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con	
	modificazioni dalla L. 108/2021, "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei	
	contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"; - a rispettare, per quanto di	
	competenza, gli obblighi previsti dalla normativa riferibile al PNRR ed alla	
	misura cui afferisce l'intervento in oggetto per il raggiungimento degli	
	obiettivi del suddetto Piano, compresi gli obblighi inerenti il rispetto di	
	milestones e target associati all'intervento e l'informazione, la	
	comunicazione e la tracciabilità dell'utilizzo di risorse del PNRR finanziate	
	dall'Unione Europea – Next Generation EU. Costituirà motivo di risoluzione	
	del contratto e richiesta di risarcimento danni, l'inadempimento contrattuale	
	dell'Appaltatore che – per ragioni del tutto indipendenti dal rapporto	
	contrattuale con il precedente appaltatore – comporti la revoca del contributo	
	o il ritardo nella liquidazione di una o più quote di finanziamento da parte	
	dell'Amministrazione Centrale Titolare. Il Comune di San Gimignano potrà	
	tuttavia decidere, a suo insindacabile giudizio, di proseguire l'esecuzione del	
	contratto, salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste.	
	L'Appaltatore si obbliga inoltre: a) a comunicare tempestivamente al Comune	
	ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura	

dell'impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Dovranno inoltre essere trasmessi periodicamente copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 7 bis - Esclusione di responsabilità per le opere realizzate dal precedente appaltatore: resta espressamente convenuto tra le Parti che il presente appalto ha ad oggetto esclusivamente l'esecuzione e il completamento dei lavori di cui al progetto esecutivo aggiornato, approvato con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/2026, con esclusivo riferimento alle lavorazioni non ancora eseguite alla data di sottoscrizione del verbale di consistenza e riconsegna delle opere del 10/10/2025.

Le opere e le lavorazioni già realizzate dal precedente appaltatore (Consorzio Simplex s.c. a r.l.) e oggetto del verbale di consistenza del 10/10/2025 – che le Parti dichiarano di conoscere e accettare quale documentazione attestante lo stato di consistenza dei lavori alla data del subentro – non formano oggetto del presente contratto, salvo quanto di seguito previsto.

L'Appaltatore, in quanto operatore qualificato, è tenuto a verificare, nei limiti della diligenza professionale e delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle opere pregresse sulle quali è chiamato ad innestare o proseguire le proprie lavorazioni, e a segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori e al RUP eventuali vizi o carenze strutturali, progettuali o esecutive che possano

	compromettere la corretta esecuzione delle nuove opere o la sicurezza dell'opera complessiva.	
	L'Appaltatore non risponde dei vizi, difformità o difetti delle opere eseguite dal precedente appaltatore, che non fossero riconoscibili con l'ordinaria diligenza professionale al momento del subentro e che non siano stati da lui aggravati o resi operativi mediante le lavorazioni eseguite in forza del presente contratto.	
	Il Comune si obbliga a tenere indenne l'Appaltatore dalle pretese di terzi e dai danni che gli venissero richiesti e nella misura in cui risultino riconducibili a vizi delle opere pregresse non rilevabili con l'ordinaria diligenza, nei limiti in cui tali danni non siano imputabili, neppure in concorso, a colpa dell'Appaltatore nell'esecuzione delle nuove opere o nel mancato adempimento degli obblighi di segnalazione e cooperazione.	
	La presente pattuizione opera esclusivamente nei rapporti interni tra le Parti e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1229 c.c., restando impregiudicati i diritti dei terzi.	
	Art.8 – Elezione del domicilio e comunicazioni: ai fini del presente affidamento, le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale quale in epigrafe indicata. Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, se non diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate per lettera tramite posta elettronica certificata presso i seguenti indirizzi pec: fratellizaccariello@legalmail.it e comune.sangimignano@postacert.toscana.it, o in altre modalità aventi medesimo valore giuridico. Ogni eventuale variazione in merito dovrà essere	
	14	

	comunicata e opportunamente concordata tra le parti.	
	Art.9 – Cessione del contratto: il presente contratto non può essere ceduto,	
	a pena di nullità. Fatto salvo quanto previsto all’art.120, comma1, lettera d) la	
	cessione del contratto è nulla, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice. E’	
	viceversa consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.	
	come previsto dall’art. 120 comma 12 del Codice.	
	Art.10 – Risoluzione e recesso: per la risoluzione e il recesso trovano	
	applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice. E’	
	inoltre causa di risoluzione del contratto il mancato adempimento degli	
	obblighi relativi al personale e le gravi violazioni di altre norme in materia di	
	lavoro.	
	Art.11 – Tracciabilità dei pagamenti: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3,	
	comma 8, della Legge n. 136/2010: a) le parti assumono tutti gli obblighi,	
	nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; b)	
	le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva	
	espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite	
	senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; c) l’Appaltatore,	
	il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della	
	propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente	
	articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
	informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio del	
	Governo territorialmente competente.	
	Art.12 – Obblighi di condotta: ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R.	
	n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) l’Appaltatore,	
	con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di	
	15	

	obbligarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a	
	qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli	
	obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R., consapevole che la	
	violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come	
	inadempimento contrattuale e il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto	
	contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.	
	Art.13 – Subappalto: l'affidamento in subappalto è ammesso e subordinato	
	al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice e ss.mm.ii. e	
	deve essere sempre autorizzato dal Comune. L'Appaltatore è comunque	
	tenuto al rispetto di quanto disposto dal Capitolato speciale e dalla normativa	
	vigente in materia.	
	Art.14 – Penali: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 126 del codice	
	dei contratti pubblici e di quanto indicato dal Capitolato Speciale d'appalto le	
	penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
	giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale. Tutte le	
	penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento	
	immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo,	
	e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede	
	di collaudo finale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può	
	superare i limiti previsti dalla normativa vigente.	
	Art.15 – Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del	
	Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati	
	personali, il Comune informa che i dati relativi all'affidatario saranno trattati,	
	nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento,	
	esclusivamente nella procedura relativa all'affidamento e saranno resi	
	16	

pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati
agli enti preposti al controllo. “Responsabile” del suddetto trattamento è
l’Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
Territorio. L’informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei
dati è reperibile sul sito internet del Comune.

Art.16 – Definizione delle controversie: la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità
Giudiziaria Ordinaria ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è
quello di Siena.

Art.17 – Spese: tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, imposte e tasse sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Il presente contratto è sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131. Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, il contraente ha presentato apposita ricevuta del pagamento con F24 ELIDE di € .
--

Art.18 – Norme applicabili: l'appalto è regolato dal presente contratto e dal
Capitolato speciale d'appalto, allegato A) al presente atto. Per quanto non
espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale
d'appalto, i cui articoli si applicano le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i..

Il Comune di San Gimignano, Ing. Valentina Perrone

L'Appaltatore, Sig.

[illegible]